

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 22 OTTOBRE 2001

N. 154

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di L. 260.000 (Euro 134,28) tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita L. 2.600 (Euro 1,34). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000 (Euro 10,33), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 (Euro 154,94) oltre IVA al 20% (importo totale Euro 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 (Euro 11,36) oltre IVA (importo totale Euro 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 OTTOBRE 2001, N. 7

“ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE” ART. 60 - COMMA 1 - L.R. N. 27/98”.

Pag. 8736

REGOLAMENTO REGIONALE 3 OTTOBRE 2001, N. 8

“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2000, N. 23 ‘INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO’ ARTT. 4, 7, 8”.

Pag. 8738

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 OTTOBRE 2001,
N. 7

**“ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA E DI IMBAL-
SAMAZIONE” ART. 60 - COMMA 1 - L.R. N.
27/98”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti Regionali;

Visto l’art. 60 – 1° comma della L.R. n. 27 del 13/8/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”:

Vista la deliberazione di G.R. n. 1155 del 3.8.2001, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento relativo all’ “Attività di Tassidermia e di Imbalsamazione - art. 60 - comma 1 - L.R. n. 27/98;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 60 comma 1 L.R. 27/98, disciplina l’attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono delegate alle Province territorialmente competenti.

**Art. 2
(Autorizzazioni)**

1. L’esercizio dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione d’esame per l’abilitazione venatoria di cui all’art. 29 della L.R. 27/98, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella specifica materia, individuato dalla Provincia su segnalazione del Comitato Tecnico Provinciale.
2. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possenga i seguenti requisiti:
 - a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in materia venatoria;
 - b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di imbalsamazione e conservazione delle spoglie;
 - c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell’uso delle stesse.
3. La domanda di ammissione all’esame è indirizzata alla Provincia territorialmente competente, servizio caccia.
4. La Provincia decide il Calendario annuale per lo svolgimento degli esami.
5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti all’esame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso dell’attestato rilasciato dalla Provincia ai sensi della precedente normativa regionale.
6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di Enti ed Istituzioni Pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall’autorizzazione e dal conseguimento dell’abilitazione di cui al comma 1. Detti dipendenti possono esercitare l’attività di tassidermia esclusivamente per conto

dell'Ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'Ente stesso.

Art. 3
(Oggetto dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)

1. E' consentita la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti a:
 - a) Specie selvatiche di cui all'art. 31 L.R. 27/98, purché abbattute nel rispetto della Normativa vigente;
 - b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti;
 - c) Fauna domestica. nel rispetto delle norme che regolano la detenzione delle singole specie;
 - d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità della Legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali.

Art. 4
(Adempimenti)

1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti.
Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato dalla Provincia competente per territorio:
 - a) la specie dell'esemplare;
 - b) il sesso;
 - c) le generalità di chi ha consegnato il soggetto;
 - d) la data di consegna e di riconsegna dell'esemplare.
 Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il 30 di ogni mese.
2. Il Tassidermista o imbalsamatore nel caso di

richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate alla Provincia e all'Osservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta, approvato dalla Provincia competente per territorio, indicante le generalità, il numero dell'autorizzazione. la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di appoggio dell'animale o in mancanza sul corpo dello stesso.
4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che la Provincia competente abbia sollevato eccezioni, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica.
5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente protette d'allevamento, per i quali le Province hanno sollevato eccezioni alla preparazione tassidermica o l'imbalsamazione possono essere detenuti dal privato.
6. Le Province possono chiedere a fini didattici la disponibilità dell'animale per uso temporaneo. non superiore ad un mese. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

Art. 5
(Preparazione tassidermica in proprio)

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio gli esemplari.

Art. 6
(Sanzioni - Sospensione - Revoca)

1. L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 4

commi 1 e 2 comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 48 comma 22 della L.R. 27/98 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel Calendario Venatorio.

E' prevista inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un anno.

2. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.
3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49 lett. p) della L.R. 27/98.

Art. 7
(Vigilanza)

1. Il tassidermista o l'imbalsamatore è tenuto a con-

sentire, agli agenti di cui all'art. 44 comma 1 lett. A), la visione dei registri e dei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

2. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla Provincia che rilascerà la prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare l'apposito sigillo inamovibile di cui al precedente articolo.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 ottobre 2001

Raffaele Fitto

REGOLAMENTO REGIONALE 3 OTTOBRE 2001,
N. 8

“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2000, N. 23 ‘INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO’ ARTT. 4, 7, 8”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Visto l'art. 4 - comma 7 della legge 23/2000, che istituisce l'Albo delle Associazioni e Federazioni regolarmente riconosciute, la cui tenuta sarà affidata alla struttura regionale “Settore Politiche Migratorie”, così come è stata individuata all'articolo 12 della stessa legge;

Visto l'art. 7 della legge 23/2000, che invece, istituisce il “Consiglio generale dei pugliesi nel mondo” con compiti, tra l'altro, di “proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della legge” e di “proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione dei pugliesi all'estero e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario”;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1262 del 14/9/2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento di attuazione della legge regionale 11/12/2000 n. 23: “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo” artt. 4, 7, 8;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E FEDERAZIONI DI ASSOCIAZIONI
DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 1
L'Albo

1. L'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito dall'art. 4, comma 7, della legge regionale, 11 dicembre 2000, n. 23, si articola in quattro distinte Sezioni:
 - SEZIONE I: Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori dei confini della Regione Puglia;
 - SEZIONE II: Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, con sede operativa al di fuori dei confini nazionali;
 - SEZIONE III: Federazioni di Associazioni di cui alle Sezioni precedenti;
 - SEZIONE IV: Associazioni con sede operativa in Puglia che operino con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.
2. Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, art. 4, comma 7, l'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale, viene tenuto presso il Settore politiche migratorie, istituito ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso, che all'uopo si avvarrà di apposita unità organizzativa costituita con proprio atto dirigenziale.
3. L'unità organizzativa di cui al comma precedente curerà altresì la tenuta dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Nell'ambito della stessa unità, il Dirigente del Settore Politiche Migratorie individuerà il funzionario responsabile del procedimento istruttorio di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento.

Art. 2
Domanda di inserimento nell'Albo

1. Le Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo aventi diritto al riconoscimento regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, presentano al Presidente della Giunta regionale, formale domanda di inserimento nell'Albo, sottoscritta dal Presidente della singola Associazione o Federazione. La sottoscrizione deve essere accompagnata da autocertificazione di autenticità della stessa e da fotocopia di documento di identità dell'istante.
2. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alle Sezioni I e II dell'Albo dovranno contenere in allegato:
 - a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita della residenza, del recapito postale, della cittadinanza. Nel caso di associato nato all'estero, si preciserà la località della origine nazionale e regionale della famiglia, precisando il parente più prossimo nato in Italia e eventualmente in Puglia, nonché il grado di parentela;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione;
 - c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;
 - d) ove la legislazione dello Stato estero in cui l'Associazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;
 - e) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
 - f) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Associazione in favore dei propri associati e, in genere, della collettività dei pugliesi presente nell'ambito territoriale di pertinenza. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'Albo;
 - g) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità

e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f).

3. Le domande delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione III dell'Albo dovranno contenere in allegato:

- a) elenco delle Associazioni aderenti con l'indicazione, per ciascuna delle stesse, degli estremi dell'eventuale inserimento nell'Albo delle Associazioni dei pugliesi nel mondo istituito presso la Regione Puglia. In caso contrario, di ogni singola Associazione aderente dovranno essere forniti gli elementi documentali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente del presente articolo;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Federazione, con esplicita indicazione dell'ambito metropolitano o dell'area geopolitica di rappresentanza e operatività;
- c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;
- d) ove la legislazione dello Stato estero in cui la Federazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;
- e) verbali dell'avvenuta adesione alla Federazione, a termini di statuto, delle singole Associazioni aderenti;
- f) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente della Federazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
- h) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Federazione in favore delle collettività dei pugliesi presenti nell'ambito territoriale di pertinenza;
- i) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f), h).

4. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione IV dell'Albo dovranno contenere in allegato:

- a) elenco nominativo degli associati, con l'indica-

zione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita, della residenza, del recapito postale, della cittadinanza;

- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione;
- c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali operanti in Puglia;
- d) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
- e) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Associazione con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'Albo;
- f) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

Art. 3

Procedimento amministrativo

1. Le richieste di inserimento nell'Albo delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo corredate dalla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale presso il Settore Politiche Migratorie della Regione Puglia.
2. Il Settore Politiche Migratorie cura, attraverso un proprio funzionario incaricato del relativo procedimento, l'istruttoria relativa all'inserimento nell'Albo dell'Associazione o Federazione di Associazioni richiedente, verificando la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilità e di tutti i requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23.
3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere alla Associazione o Federazione istante ogni elemento integrativo di conoscenza e/o documentazione utile al positivo esito istruttorio della domanda. Lo stesso funzionario,

allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, può altresì richiedere la collaborazione delle Autorità diplomatiche e consolari italiane presso gli Stati esteri dove ha sede il soggetto associativo richiedente.

4. La relazione conclusiva dell'istruttoria, contenente la proposta di iscrizione o meno nell'Albo, convalidata dal Dirigente del Settore Politiche Migratorie, viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Il decreto motivato può essere di accoglimento o di rifiuto.
5. Il decreto, di cui al comma precedente, viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato presso la competente struttura del Gabinetto del Presidente, uno viene acquisito all'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo e il terzo viene notificato alla Associazione o Federazione istante a cura del Settore politiche migratorie.

Art. 4

Revoca del riconoscimento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, l'iscrizione nell'Albo di una Associazione o Federazione di Associazioni può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente della Giunta regionale in caso di successiva perdita dei requisiti richiesti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della suddetta legge regionale.
2. La revoca viene disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale su sua iniziativa ovvero su iniziativa del Settore, politiche migratorie e previo procedimento istruttorio svolto secondo quanto previsto dall'articolo precedente della presente legge.
3. Il procedimento di cui al comma precedente può essere attivato d'ufficio ovvero sulla base di segnalazione argomentata delle autorità diplomatiche e consolari italiane, di altri organismi pubblici e privati, di Associazioni e di ogni altro soggetto interessato alla tutela del prestigio e del buon nome della presenza pugliese nel mondo.

4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente del Settore Politiche Migratorie provvede a dare notizia alla Associazione o Federazione interessata dell'avvio del procedimento di revoca.

Art. 5

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, l'Albo delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo si intenderà effettivamente istituito sulla base delle richieste evase positivamente entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Titolo II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 6

Assemblee continentali dei presidenti

1. La Regione Puglia indice all'inizio di ogni legislatura regionale cinque assemblee continentali dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni di Associazioni iscritte nell'Albo regionale per la designazione dei componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. In sede di assemblea la designazione avviene unitariamente ovvero, in caso di mancata intesa, a scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo.
2. Le assemblee continentali, di cui al comma precedente, si svolgono di norma entro novanta giorni dall'insediamento del Presidente della Giunta regionale in cinque diverse località rispettivamente appartenenti all'Europa, all'America del Nord, all'America del Sud, all'Africa e all'Australia.
3. A ciascuna assemblea, convocata dal Presidente della Giunta Regionale, partecipano, con diritto di voto, i Presidenti regolarmente in carica delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei

pugliesi nel mondo, aventi sede nell'ambito del continente considerato, regolarmente riconosciute dalla Regione e iscritte nelle Sezioni I, II e III all'Albo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23.

4. Partecipano altresì, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato.
5. Spettano al Presidente della Giunta regionale o suo delegato tutti i poteri di presidenza e conduzione dei lavori della assemblea, compresi quelli di dare o negare la parola e di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto. Egli ha pure facoltà di fare proposte alla assemblea al fine di favorire l'esito unitario delle operazioni di designazione.
6. Nel corso delle assemblee i presidenti delle Associazioni e Federazioni di Associazioni iscritti nelle Sezioni I e III dell'Albo designano i componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23. Con separata votazione i presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione II dell'Albo designano i componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale.
7. Oltre a designare i componenti del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo nel numero e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, e per rendere possibile l'eventuale applicazione dei meccanismi di sostituzione previsti dal successivo art. 16 del presente Regolamento, ogni assemblea continentale indica almeno un componente supplente.
8. In sede di votazione, il presidente di ciascuna Associazione, tra quelle iscritte nelle Sezioni I e II dell'Albo, esprime un solo voto, a prescindere dalla consistenza numerica dell'Associazione stessa. Il Presidente di ciascuna Federazione di Associazioni, tra quelle iscritte alla Sezione III dell'Albo, esprime tanti voti quante sono le Associazioni aderenti.
9. Lo svolgimento delle assemblee continentali e la copertura delle spese relative sono previste nel

piano degli interventi elaborato, per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

Art. 7

Altre designazioni

1. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere c) e 1) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati motu proprio dal Presidente della Giunta regionale.
2. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alla lettera d) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati dai Presidenti regionali delle Associazioni iscritte nella Sezione IV nell'Albo nel corso di una assemblea delle stesse convocata dal Presidente della Giunta regionale, di norma entro novanta giorni dal suo insediamento
3. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere h) e i) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, sono designati dalle diverse organizzazioni interessate sulla base di procedure autogestite e nel rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 7, comma 4, della stessa legge regionale.

Art. 8

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il termine di centoventi giorni per il decreto presidenziale di nomina dei componenti del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, decorre dalla data della effettiva istituzione dell'Albo indicata dall'art 5 del presente Regolamento.
2. Dalla stessa data decorrono i termini di novanta giorni previsti dall'art. 6, comma 2, e dall'art 7, comma 2, del presente Regolamento.

Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEI PUGLIESI NEL MONDO

Art. 9

Convocazione del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal Presidente della Giunta regionale con invito formale contenente l'indicazione del luogo e della data o delle date di svolgimento, dell'orario di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno della sessione. L'invito viene spedito al domicilio, all'uopo indicato dagli stessi componenti, con ogni mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto recapito, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Per i componenti domiciliati all'estero la formale convocazione sarà preceduta da avviso, contenente la sola indicazione della data o delle date di svolgimento e dell'ora di inizio dei lavori, inviato con un mezzo di comunicazione rapida, compreso quello telematico, almeno trenta giorni prima della seduta.
3. Alle stesse procedure indicate nei commi precedenti del presente articolo sono sottoposte le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Tuttavia, in caso di fondate ragioni di urgenza i termini di spedizione dell'invito e dell'avviso indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere ridotti alla metà.

Art. 10

Compiti del Segretario

1. Il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, di cui all'art. 7, comma 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, collabora e assiste il Presidente della Giunta regionale per tutti gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla attività del Consiglio generale e risponde direttamente a lui del suo operato.
2. Il Segretario partecipa ai lavori del Consiglio Generale, redige e controfirma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne tiene i documenti e gli atti.

3. Il Segretario mantiene collegamenti permanenti tra il Settore Politiche Migratorie e i componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo, raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alle attività svolte anche all'estero dagli stessi componenti.

Art. 11

Svolgimento dei lavori

1. Le sedute del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale ovvero, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
2. Il Presidente si avvale, per l'intero svolgimento della seduta, dell'assistenza del segretario del Consiglio Generale, del dirigente del Settore politiche comunitarie e/o di funzionari da quest'ultimo delegati, ai quali può eventualmente concedere la parola per fornire informazioni di natura normativa, programmatica e tecnico-amministrativa utili al più approfondito e motivato esame dell'argomento in discussione.
3. Spetta al Presidente dichiarare aperta la seduta, previa verifica del numero legale ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
4. Spettano altresì al Presidente tutti i poteri di direzione dei lavori, compresi quelli di fornire indicazioni operative sullo svolgimento degli stessi, sospendere la seduta, concedere o negare la parola, fissare un limite temporale agli interventi, dichiarare completato l'esame di ogni singolo argomento e chiuso il dibattito sullo stesso, porre o meno al voto dell'assemblea eventuali documenti o proposte.
5. L'esame degli argomenti avverrà nell'ordine indicato nell'invito di convocazione, salvo diversa indicazione del Presidente o diverso avviso espresso a maggioranza dall'assemblea.
6. Di norma e salvo diversa determinazione del Presidente, ogni componente del Consiglio Generale che ne abbia fatto richiesta può parlare per una sola volta per ciascun argomento. Gli interventi si seguiranno, salvo diverso e motivato avviso del

Presente, secondo l'ordine cronologico della richiesta.

7. Ogni componente del Consiglio Generale può, in ogni momento, chiedere la parola per motivo personale o per mozione d'ordine. In tal caso il richiedente ha diritto di precedenza rispetto agli altri iscritti a parlare.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio Generale

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, il Consiglio Generale assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli intervenuti.
2. Il Consiglio Generale delibera di norma a voto palese espresso per appello nominale o per alzato di mano.
3. Il Consiglio Generale delibera segretamente per la elezione dell'Ufficio di Presidenza, per motivate ragioni di opportunità riconosciute tali dal Presidente e tutte le volte in cui il voto implica valutazioni sulla qualità delle persone.
4. Delle modalità seguite per la votazione e del risultato della stessa, il Segretario fa esplicita menzione nel verbale della seduta e nel dispositivo di ogni singola deliberazione.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo può organizzare i propri lavori costituendo formalmente al proprio interno una o più Commissioni cui affidare, in via occasionale o permanente, compiti di studio, approfondimento, elaborazione di testi e formulazione di proposte su particolari problematiche.
2. Ogni Commissione costituita elegge al proprio interno, a maggioranza, un Presidente, che ne dirige i lavori e riferisce al Consiglio Generale sui lavori della stessa, sottoponendo all'assemblea le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate.

3. Ogni Commissione può chiedere di farsi assistere durante i propri lavori da unità di personale regionale in servizio presso l'Ufficio Emigrazione del Settore Politiche Migratorie, con compiti di segreteria tecnica.

Art. 14

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

1. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno, con voto segreto e senza previa indicazione formale di candidature, l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
2. L'elezione dei nove membri avviene indicando su unica scheda non più di sei nominativi, di cui almeno uno individuato tra i componenti giovani di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
3. Proceduto allo spoglio delle schede, il Presidente, assistito da due componenti con funzione di scrutatori, formula la graduatoria dei componenti votati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti, indi proclama eletti i nove componenti classificatisi ai primi posti della graduatoria, assicurando che fra questi ci siano almeno tre rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno un rappresentante dei giovani pugliesi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
4. Nell'ambito dei componenti eletti dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta designa con proprio atto due Vice presidenti, di cui uno residente all'estero.

Art. 15

Diritto alla informazione

1. Anche al di fuori delle sedute del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo, i componenti dello stesso possono chiedere per iscritto, tramite il Segretario del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale e/o al Dirigente del Settore politiche migratorie informazioni sulle attività del Consiglio Generale, sulle linee di politica migra-

toria della Regione, sull'applicazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e sullo stato dei programmi attuativi della stessa.

2. La richiesta di informazione deve essere evasa da chi ne ha competenza entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 16
Decadenza e sostituzione

1. I componenti del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo decadono di diritto dal loro mandato con la conclusione della legislatura regionale.
2. Un singolo componente del Consiglio Generale

può altresì essere dichiarato decaduto in caso di decesso, dimissioni volontarie, o per ingiustificata assenza a due sessioni consecutive di lavori dell'organismo. In tal caso la perdita della qualità di componente del Consiglio generale comporta anche la decadenza dall'eventuale incarico di componente l'Ufficio di Presidenza.

3. Nell'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale sostituisce con proprio decreto il componente decaduto sulla base dei termini di rappresentanza e delle indicazioni operative indicati dall'art 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, e dall'art. 7 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 ottobre 2001

Raffaele Fitto

